

## Art. 66.

*(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)*

1. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

2. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza. Al fine del monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre a esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze, nonché dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per valutare le misure più efficaci per il contrasto del fenomeno della dipendenza grave patologica. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dalla data di entrata in vigore

## Art. 66.

*(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)*

Vedi comma 7 **38.097 parte consequenziale su art. 66**

Soppresso **38.097 parte consequenziale su art. 66**

del decreto istitutivo dell'Osservatorio di cui al presente comma, il decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è abrogato. Alla ripartizione della quota di cui al **primo periodo del presente comma** si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

3. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'OMS, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Il Fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui

Vedi comma 8 **38.097 parte consequenziale su art. 66**

1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'**Organizzazione mondiale della sanità**, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di **94** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, **al netto delle risorse di cui al comma 3**, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla

al primo periodo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi del comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia **sino all'esaurimento della spesa dell'ammontare ripartito tra le singole regioni.**

data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. **Conservano efficacia i** decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge. **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 1**

**2. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze. **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 2****

**3. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze. **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 3****

**4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al **comma 1**, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanzia-**

menti erogati da parte del Ministero della salute. **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 4**

5. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 5**

6. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « Dipartimento nazionale per le politiche anti-droga » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze » e dopo le parole: « secondo le previsioni del comma 8 » sono inserite le seguenti: « e delle altre dipendenze patologiche ». **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 6**

7. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 7**

8. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 8**

9. Per effetto di quanto previsto dal **comma 1**, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. **38.097 parte consequenziale su art. 66 co 9**

*Vedi comma 1*

*Vedi comma 3*